



## Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. 3835/I/CPGT

delibera n. 696/2025

Il Consiglio nella seduta del 17.06.2025, composto come da verbale in pari data;

**sentito** il relatore Consigliere C.M. FERRI;

**vista** la nota acquisita al prot. d'Ufficio con n. 3835 del 23/04/2025 con la quale il Presidente f.f. della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Oristano** ha trasmesso la domanda di partecipazione del giudice tributario, **Dott.ssa Antonella MURINO** al bando d'interpello nazionale per l'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 4 Giudici Tributari presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna**, indetto dal Consiglio di Presidenza con delibera n. 155 del 18.02.2025, corredata del documento d'identità in corso di validità del sopracitato giudice tributario e dal nulla osta positivo all'applicazione temporanea non esclusiva;

**considerato** che con la delibera consiliare n. 397 del 15.04.2025 è stato coperto soltanto uno dei 4 posti previsti dal sopracitato bando d'interpello per la carica di giudice tributario, non ricorrendo cause di esclusione del candidato, il quale può essere applicato presso **la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna a decorrere dal 02/07/2025** per la durata di un anno, al fine di garantire alla Corte di Giustizia richiedente la piena copertura dei posti messi al bando;

**visto** l'art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

**viste** le Risoluzioni consiliari n. 7 del 13/10/2015 e n. 4 del 06/12/2022;

**vista** la Risoluzione N. 6 del 10/12/2025;

### DELIBERA

- l'applicazione in via non esclusiva del **dott.ssa Antonella MURINO** presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado **della Sardegna, a decorrere dal 02/07/2025** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

**Il Presidente della sede di applicazione**, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

**Il Presidente, prima di effettuare eventuali applicazioni interne** ad altre sezioni dei componenti assegnati con la presente delibera, avrà cura di procedere alla verifica del numero complessivo di applicazioni in essere, interne ed esterne e in tutte le sedi ove ognuno presta servizio, onde non superare il massimo previsto dalla Risoluzione n. 6/2024.

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:

- al **Dipartimento della Giustizia Tributaria**;
- al Presidente f.f. della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Oristano**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione.

**LA PRESIDENTE**

**Firmatario1**